



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

UFFICIO DI GABINETTO

ROS: 928 del 03/08/15 **ORDINANZA N. 928 DEL 3 agosto 2015**

**OGGETTO:** Sospensione lavori di installazione di apparecchiature di telecomunicazione in c.da Cerasella.

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- con provvedimento n.148/2013, l'Ufficio Urbanistica ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi degli artt. 25, 86, 87 e 88 del D. Lgs.vo 259/2003 a Wind telecomunicazione spa, con sede a Roma in Via Cesare Giulio Viola n. 48, per l'installazione di infrastrutture per impianti di comunicazioni elettroniche, in c.da Mangiabove - Cerasella, foglio n. 250, particella 802;
- in data 3 agosto 2015, il Comitato Cittadino ha chiesto e proposto una Class Action all'Amm.ne Comunale per intervenire in merito alla realizzanda antenna, e, segnatamente, hanno presentato una mozione popolare, raccogliendo firme con cui si richiede lo spostamento dell'antenna;

**PRESO ATTO** del provvedimento autorizzativo unico n. 845 del 10.03.2015 del SUAP;

**VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato sez. III Ordinanza 13 maggio 2011 n.2115, con la quale è apparso legittimo un provvedimento di diniego sulla localizzazione di un impianto di telecomunicazione, considerato l'eventualità di una possibile diversa collocazione dello stesso sul territorio;

**RITENUTO** che:

- vi sia il fondato pericolo che, qualora le operazioni non siano arrestate, la situazione di fatto che si creerebbe possa essere non più modificabile;
- sia concreto un grave pericolo relativo sia alla incolumità pubblica sia sicurezza urbana, in quanto, a prescindere dalle risultanze tecnico – scientifiche del caso di specie, il verificarsi di situazioni non più reversibili originate da pregressi provvedimenti posti in essere non correttamente, potrebbe dare luogo a gravi fenomeni di malcontento che, qualora anche strumentalizzati, potrebbero a loro volta sfociare in situazioni che mettano in pericolo, per l'appunto, tanto l'incolumità pubblica (intesa come integrità delle singole persone fisiche), quanto la sicurezza urbana (intesa come diffusione di un clima di paura e angoscia);
- nelle more di addivenire allo spostamento dell'impianto, con l'auspicabile accordo tra le parti, presso altro sito individuato a seguito della procedura prevista dall'art. 90 del d. lgs. 259/2003, sia pertanto necessario interrompere, con provvedimento contingibile ed urgente, le operazioni in atto;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 54 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000, il quale dispone che "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 5/8/2008, relativo all'emanazione di norme in tema di incolumità pubblica e sicurezza urbana, emanato ai sensi il comma 4-bis, del predetto art. 54 d. lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione avere il tempo per valutare unitamente ai dirigenti amministrativi e tecnici della Wind telecomunicazione spa l'eventualità di uno spostamento e che le circostanze sopra indicate impongono l'adozione di un provvedimento cautelare al fine di evitare ulteriori esasperazioni e rimostranze dei firmatari della sopraindicata mozione;

RIBADITO che occorre procedere ad ulteriore approfondimenti istruttori che vedono coinvolti gli uffici comunali competenti ed i rappresentanti della Wind e che appare ragionevole fissare il termine di sospensione in 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto in considerazione della circostanza temporale dell'adozione della presente ordinanza;

LETTI gli artt.7, comma 2, e 21-quater, comma 2, l. 241/1990 smi ove è espressamente attribuita all'Amministrazione la facoltà di adottare "provvedimenti cautelari".

VISTO l'Ord.Amm.vo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

### **ORDINA**

Alla Wind telecomunicazioni, nella persona del Procuratore dott. Ausiello Luciano, con sede legale a Roma in via Cesare Giulio Viola n. 48 la sospensione dei lavori per un periodo pari a 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.


Dispone la notifica della presente:

- 1) alla Wind telecomunicazioni, nella persona del Procuratore dott. Ausiello Luciano, con sede legale a Roma in via Cesare Giulio Viola n. 48 (fax 08119992659);
- 2) al Direttore dei Lavori Ing. Mascari Claudio, residente ad Agrigento;
- 3) all'Impresa esecutrice SITE spa con sede legale a Bologna in via del Tuscolano 15 (fax 051321106);
- 4) all'Impresa esecutrice SITE spa con sede operativa a Palermo in via Ugo La Malfa 28 (fax 0916890606);
- 5) alla proprietaria dell'area sig.ra Antoci Luisa, residente a Ragusa in Via Fratelli Cairoli 71 e domiciliata a Marina di Ragusa c.da Cesarella;
- 6) alla Prefettura – UTG di Ragusa;
- 7) alla Polizia Locale di Ragusa

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della sorveglianza per la esecuzione della presente ordinanza;

Pubblicare la presente all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune.

Dalla Residenza Municipale, 03 agosto 2015.

 **Il Sindaco**  
